

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**  
(Estensore: CARDINALI)

Roma, 20 marzo 2017

**Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2705, recante *Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.***

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>)

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti al decreto-legge in titolo, che appresta misure per definire più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, in ragione dell'aumento esponenziale dei casi trattati;

ritenuto che tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni che toccano profili di rilevanza per la Commissione;

valutato che gli emendamenti 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.112 e 6.113 sono in linea con l'osservazione formulata nel parere sul testo reso da questa Commissione in data 8 marzo 2017, in cui si invitavano le Commissioni di merito a prevedere, nel procedimento giurisdizionale di cui al nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, la comparizione personale del richiedente protezione internazionale, ove da egli richiesto,

formula, per quanto di competenza:

parere contrario sugli emendamenti:

- 01.3, in quanto prevede strumenti normativi, in deroga ad ogni disposizione vigente e ai trattati internazionali, non contemplati dall'ordinamento europeo;

- 6.140, in quanto il rigetto della domanda di protezione internazionale in caso di ingiustificato allontanamento dalle strutture di accoglienza è previsto dall'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE solo in base a un adeguato esame del merito della domanda in linea con l'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE;

- 6.141, in quanto l'esame preliminare degli aspiranti richiedenti asilo non è in linea con la direttiva 2013/32/UE, sulla procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

- 18.2, in quanto l'affondamento del natante da esso previsto non è in linea con la Decisione (PESC) n. 2015/778, del 18 maggio 2015, ove, al considerando n. 7, si ricorda che, in alto mare, conformemente al diritto interno e internazionale, gli Stati possono bloccare imbarcazioni sospettate di traffico di migranti, in presenza dell'autorizzazione

dello Stato di bandiera a fermare e ispezionare l'imbarcazione o qualora l'imbarcazione sia priva di nazionalità, e adottare le misure appropriate nei confronti delle imbarcazioni, delle persone e del carico. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa decisione prevede fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani; non già invece l'affondamento;

parere non ostativo sugli emendamenti 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, condizionatamente alla loro riconduzione alla tempistica prevista dall'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Valeria Cardinali